



GPPbest - BEST PRACTICES EXCHANGE AND STRATEGIC TOOLS FOR GPP  
SCAMBIO DELLE MIGLIORI PRATICHE E STRUMENTI STRATEGICI PER IL GPP  
[LIFE14 GIE/IT/000812]



## Il Green Public Procurement:

politiche europee, normative  
nazionali e buone pratiche





## Il Green Public Procurement

“Il Green Public Procurement è l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”



## Le Pubbliche Amministrazioni

Sulla base del Sistema europeo dei conti (Sec 2010, definito dal Regolamento europeo n. 549/2013) e delle sue interpretazioni fornite nel *Manual on Government Deficit and Debt* pubblicato da Eurostat (Edizione 2016), l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (**Settore S13 nel Sec**).  
Lo si trova nel [sito dell'ISTAT](#) (Elenco delle Pubbliche Amministrazioni 2016), aggiornamento annualmente.



## Chi fa parte delle PP.AA. ?

**CENTRALI:** Organi Costituzionali, Ministeri, Agenzie fiscali, Enti di regolazione dell'attività economica (*AIFA, AGECONTROL, Ente Nazionale Microcredito, etc.*), Enti produttori di servizi economici (*ANAS, CONSIP, FORMEZ, ENAC, Equitalia, Enit, Italia Lavoro, ICE, etc.*), Autorità amministrative indipendenti (*ANAC, AGCOM, AGCM, ANVUR, etc.*), Enti a struttura associativa (*UPI, ANCI, UNCEM, Unioncamere, IFEL, etc.*), Istituti produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali (*Coni, Federazioni sportive, etc.*), Enti e istituzioni di ricerca (*ENEA, CNR, INFN, ISS, ISTAT, ISFOL, etc.*)

**AMMINISTRAZIONI LOCALI:** Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unione di Comuni, ADISU, Autorità Portuali, Aziende Ospedaliere, ASL, Camere di Commercio, Consorzio di Bacino, Parchi e Aree Naturate Protette), Fondazioni Lirico Sinfoniche, Teatri nazionali, Università, Altre amministrazioni locali

**ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA:** INAIL, INPS, ENASARCO, INARCASSA, etc.



## Soggetti aggregatori

La legge 208/2015, art. 1, co. 499, lett. d); art. 9 del dl 66/14 e s.m. e i. ; relativo dPCM 24 dicembre 2015.

Dal 9 agosto 2016 per affidamenti di servizi e forniture nelle 19 categorie merceologiche e relative soglie (farmaci, vaccini, stent, ausili per incontinenza, protesi d'anca, medicazioni generali, defibrillatori, pace-maker, aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per gli enti del SSN, servizi di lavanderia per gli enti del SSN, servizio di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata, facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti), le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni, nonché i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono tenuti al ricorso ai Soggetti aggregatori elencati nella delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016.



## Soggetti aggregatori

Consip SpA; SUA **Abruzzo**; SUA **Basilicata**; SUA **Calabria**; per Campania So.Re.Sa. S.p.a.; **Emilia Romagna**: Agenzia Regionale Intercent-ER; Servizio centrale unica di committenza - Dir. centrale funzione pubblica :**Friuli Venezia Giulia**; Direzione Centrale acquisti della **Regione Lazio**; Stazione Unica Appaltante **Liguria**; per la Regione **Lombardia**: ARCA S.p.a.; Stazione Unica Appaltante **Marche**; Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del **Molise**; per la Regione **Piemonte**: SCR - Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.; per la Regione **Puglia**: InnovaPuglia S.p.a.; per la Regione **Sardegna**: Servizio della Centrale regionale di committenza; per la Regione **Sicilia**: Centrale Unica di Committenza regionale; per la Regione **Toscana**: Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti; per la Regione **Umbria**: CRAS - Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità; per la Regione **Valle d'Aosta**: IN.VA. S.p.a.; per la Regione Veneto: CRAV - Centrale Regionale Acquisti per la Regione **Veneto**; per la Provincia Autonoma di **Bolzano**: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Provincia Autonoma di **Trento**: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti; Città metropolitane di **Bari**; **Bologna**; **Catania**; **Firenze**; **Genova**; **Milano**; **Napoli**; **Roma capitale**; **Torino**; **Vicenza**

# Le fasi del ciclo di vita

Dall'estrazione delle materie prime al fine vita





## Il ruolo degli appalti pubblici

Gli appalti pubblici nella Strategia “Europa 2020”:

“Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, giacché costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi.

In particolare, la strategia Europa 2020 punta sugli appalti pubblici per: migliorare il contesto generale per l’innovazione nelle imprese, utilizzando integralmente le politiche incentrate sulla domanda; favorire la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, ad esempio promuovendo un più ampio ricorso agli appalti pubblici “verdi”, e migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI innovative.”

(Comunicazione della Commissione Europea n. 15/2011 del 27.01.11 - LIBRO VERDE sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici)





# Il peso degli appalti pubblici (2015)

**170,3 mld in Italia (10,4%) e 2.015,3 mld nell'UE (13,7%)**

Table 1. Estimate of total general government expenditures on works, goods, and services (excluding utilities) in billion euros

	year				Mean
	2012	2013	2014	2015	
Belgium	56.8	57.1	58.7	59.5	58.0
Bulgaria	4.5	4.9	5.5	6.2	5.3
Czech Republic	22.2	21.4	21.5	24.2	22.3
Denmark	37.6	37.3	38.3	38.7	38.0
Germany	408.7	425.5	442.0	461.7	434.5
Estonia	2.6	2.6	2.7	2.9	2.7
Ireland	17.0	16.5	18.0	18.3	17.5
Greece	20.0	19.0	18.9	19.0	19.2
Spain	113.0	105.9	104.9	111.4	108.8
France	313.5	318.6	317.0	317.2	316.6
Croatia	5.7	6.0	6.0	5.7	5.9
Italy	171.7	171.6	169.2	170.3	170.7
Cyprus	1.3	1.1	1.0	1.0	1.1
Latvia	2.7	2.7	2.7	2.9	2.8
Lithuania	3.6	3.6	3.7	3.9	3.7
Luxembourg	5.6	5.7	5.9	6.3	5.9
Hungary	13.1	14.3	16.2	17.3	15.2
Malta	0.7	0.7	0.9	1.0	0.8
Netherlands	134.8	133.9	134.9	135.6	134.8
Austria	41.1	42.5	43.4	45.2	43.0
Poland	48.4	47.4	51.5	52.1	49.8
Portugal	17.2	16.6	17.0	17.7	17.1
Romania	15.6	16.2	16.4	18.7	16.7
Slovenia	4.7	4.8	5.1	5.2	5.0
Slovakia	9.9	10.1	10.9	13.4	11.1
Finland	35.8	37.4	37.7	38.0	37.2
Sweden	69.3	71.8	70.8	72.1	71.0
United Kingdom	290.3	285.4	312.6	349.7	309.5
EU total	1867.5	1880.5	1933.2	2015.3	1924.1

Table 2. Estimate of total general government expenditures on works, goods, and services (excluding utilities) as % of GDP

	year				Mean
	2012	2013	2014	2015	
Belgium	14.7	14.5	14.6	14.5	14.6
Bulgaria	10.6	11.7	12.9	13.7	12.2
Czech Republic	13.8	13.6	13.7	14.5	13.9
Denmark	14.9	14.6	14.7	14.5	14.7
Germany	14.8	15.1	15.1	15.2	15.1
Estonia	14.6	13.9	13.6	14.1	14.0
Ireland	9.7	9.2	9.3	7.2	8.8
Greece	10.5	10.5	10.6	10.8	10.6
Spain	10.9	10.3	10.1	10.4	10.4
France	15.0	15.1	14.8	14.5	14.9
Croatia	13.0	13.8	13.9	13.1	13.5
Italy	10.6	10.7	10.4	10.4	10.5
Cyprus	6.8	6.1	5.5	5.5	6.0
Latvia	12.1	11.8	11.6	12.0	11.9
Lithuania	10.7	10.2	10.0	10.6	10.4
Luxembourg	12.7	12.3	11.9	12.3	12.3
Hungary	13.3	14.1	15.4	15.8	14.7
Malta	10.4	9.5	10.7	11.9	10.6
Netherlands	20.9	20.5	20.3	20.0	20.4
Austria	13.0	13.2	13.1	13.3	13.2
Poland	12.4	12.0	12.5	12.2	12.3
Portugal	10.2	9.7	9.8	9.9	9.9
Romania	11.7	11.2	10.9	11.6	11.3
Slovenia	13.1	13.4	13.7	13.6	13.5
Slovakia	13.6	13.6	14.4	17.0	14.7
Finland	17.9	18.4	18.4	18.2	18.2
Sweden	16.4	16.5	16.4	16.1	16.3
United Kingdom	14.1	13.9	13.8	13.6	13.9
EU country average	12.9	12.8	12.9	13.1	13.0
EU total	13.9	13.9	13.8	13.7	13.8



## L'ammontare degli appalti in Italia per l'ANAC

Secondo l'ANAC (*Relazione Annuale Anac*) l'ammontare complessivo del valore degli appalti (> 40.000 euro), nel 2017, ammonta a 137,2 mld. - settori ordinari e speciali - così ripartiti:

- 47,8 mld. per forniture (34,8% del totale);
- 56,1 mld. per servizi (40,9% del totale);
- 35,3 mld. per lavori (25,8% del totale).

Ovviamente a questo ammontare andrebbe sommato quello relativo agli appalti di entità ridotta, inferiori a 40.000 euro.

Appalti che riguardano: le **amministrazioni centrali** per 9,7 mld (7,1%), gli **enti locali** per 30,7 mld (22,4 %) - di cui 8,4 mld per i comuni e 0,7 mld per le città metropolitane - , la **sanità** per 26,5 mld (19,3%), le **centrali di committenza** per 20,6 mld (15 %), l'**istruzione** per 1,5 mld (1,1%), i **servizi pubblici** per 44,1 mld (32,1%).



## Europa e GPP: dal 2001 si parla di acquisti verdi

Nel 2001 la prima comunicazione sulla possibilità di utilizzare GPP;  
Nel 2003 la Comunicazione della Commissione Europea 302 sulla **Politica Integrata dei Prodotti** con indicazione sui Piani d'Azione per il GPP;  
Le **Direttive Europee sugli appalti** 17 e 18 del 30 Marzo 2004;  
Manuale europeo **Buying Green!** (2004 e 2011) sul GPP;  
**Piano d'Azione Tecnologie Ambientali ETAP** Agosto 2004;  
**Linee Guida** per la redazione dei **Piani d'Azione Nazionali per il GPP** (2005);  
Comunicazione della Commissione su **produzione e consumo sostenibile** 397/2008;  
Comunicazione **Appalti pubblici per un ambiente migliore** 400/2008, che definisce l'obiettivo di GPP al 50% e i criteri comuni;  
**Criteri ambientali comuni europei**: dal 2009;  
Linee Guida per l'SPP **Buying Social** (Gennaio 2011);  
**EUROPA 2020** Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Comunicazione del 3 marzo 2010, COM(2010) 2020



## Europa e GPP: il GPP oggi è una priorità

Comunicazione 206/2011 della Commissione Europea "Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia"

Comunicazione 109/2011 della Commissione Europea "Piano di efficienza energetica"

Programma generale di azione della UE "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" del 2012 appalti pubblici verdi per "trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva"

Comunicazione "Costruire il mercato unico dei prodotti verdi" (COM(2013)196) - (OEF e PEF)

Comunicazione 440/2014 Verso un'economia circolare

Comunicazione 445/2014 Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia sul metodo comune per valutare prestazioni ambientali

Comunicazione 614/2015 L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare e Relazione 33/2017 sull'applicazione del Piano per l'economia circolare



## I PAN erano già previsti nel 2003

Il Piano d'Azione Nazionale (PAN) per il GPP (che in Italia si chiama “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione”, previsto dalla **Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/06), art. 1, commi 1126, 1.127 e 1.128**) era in verità annunciato – nell’Unione Europea – dalla Comunicazione della Commissione Europea 302 del 2003 sulla Politica Integrata dei Prodotti – che invitava gli Stati Membri «a dotarsi di piani d’azione accessibili al pubblico per l’integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici» elaborati per la prima volta nel 2006 - e il cui contenuto fu definito con le Linee Guida per la redazione dei Piani d’Azione Nazionali per il GPP (2005).



## Oggi i PAN GPP (*National Action's Plan*) si adottano in tutta Europa

Sul sito GPP della DG Ambiente dell'Unione Europea si trovano i dati relativi al monitoraggio dei piani d'azione nazionale per il GPP:

**Obiettivo Europeo (e italiano) di GPP:**

L'obiettivo europeo (2008) è del 50% di GPP

In Italia con l'articolo 34 del Codice sugli Appalti: GPP obbligatorio

**Piani d'Azione Nazionale adottati: 22** Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia

**Piani d'Azione Nazionale in preparazione: 5** Estonia, Grecia, Lussemburgo, Ungheria, Romania

**Sistemi di monitoraggio: 11** adottati



## Ma il GPP è obbligatorio solo in Italia

PAESE		PAESE	
AUSTRIA	Obbligazione generica a livello federale	LETTONIA	30% al 2017 e 100% Fondi Comunitari
BELGIO	Norme regionali per specifici prodotti	LITUANIA	50% acquisti al 2020
BULGARIA	Definiti target per prodotto	MALTA	Obiettivi alti per 14 gruppi prodotti
CIPRO	Obiettivo 50% degli acquisti	NORVEGIA	Nessuna % ma obbligo GPP e LCC
CROAZIA	Obiettivo: 50% degli acquisti al 2020	OLANDA	Obiettivi 100-75-50% a vari livelli
DANIMARCA	Regole indicative per 50% acquisti	POLONIA	Obiettivo 25%
ESTONIA	15% al 2018	PORTOGALLO	60% e 40% per aziende pubbliche
FINLANDIA	Obiettivi per specifici prodotti	REP. CECA	Regole per responsabili e 25% veicoli
FRANCIA	Obiettivo del 30%	SLOVACCHIA	50% a livello centrale
GERMANIA	Uso LCC obbligatorio	SLOVENIA	50% e sviluppati 20 CAM
IRLANDA	50% degli acquisti	SPAGNA	Tra 25 e 100 % per categorie prodotto
<b>ITALIA</b>	<b><u>Obbligatorio 100 % acquisti (art. 34) CAM</u></b>	SVEZIA	Sviluppati 15 CAM e obbligatorio per auto



## Infatti ... nel 2008 la Comunicazione 400 «Appalti pubblici per un ambiente migliore»

La Comunicazione della Commissione **Appalti pubblici per un ambiente migliore (400 del 2008)** - che definiva l'obiettivo del 50% di GPP - parte da un triplice presupposto:

- 1 «il potenziale del **GPP come strumento politico** trova un riconoscimento sempre più ampio e negli ultimi anni si è registrato un crescente impegno politico in questo senso a livello nazionale, comunitario e internazionale»;
2. «GPP costituisce un **potente strumento per stimolare l'innovazione** e incoraggiare le imprese a sviluppare nuovi prodotti ad elevata efficienza ambientale»
3. «un utilizzo più sostenibile delle risorse naturali e delle materie prime andrebbe a vantaggio tanto dell'ambiente quanto dell'economia in generale, fornendo **occasioni vantaggiose alle economie "verdi" emergenti**»





# La 400/2008 prevede come monitorare il GPP

## Indicatori del sistema di monitoraggio:

- 1) % GPP sul totale degli acquisti pubblici (in valore €)
- 2) % GPP sul totale degli acquisti pubblici (numero di contratti)
- 3) % impatto ambientale del GPP in termini di emissioni di CO<sub>2</sub>
- 4) % impatto finanziario del GPP, misurato sulla base dei costi lungo il ciclo di vita



## Perché Il GPP aiuta l'economia e l'impresa europea

L'economia europea non può competere con le altre aree economiche regionali inseguendole sul versante della riduzione dei costi, per non compromettere la società, i suoi diritti sociali e le tutele dell'ambiente.

Visto il peso degli appalti pubblici, **l'inserimento dei criteri ambientali e sociali negli appalti pubblici dei paesi membri avvantaggia l'industria e l'economia europea**, che presenta prestazioni ambientali (efficienza energetica e nell'uso delle risorse) e sociali (tutela della dignità del lavoro, diritti sindacali, diritti umani) ancora superiori a quelle delle industrie di paesi concorrenti.

L'inserimento dei criteri ambientali e sociali negli appalti spiazza i concorrenti extraeuropei (che ancora non li possiedono) e orienta le produzioni in una **direzione (efficienza energetica e di risorse) che ha più futuro**, sia per la riduzione dei costi e dei rischi, che per la realizzazione di prodotti verdi, più vicini ai desideri, presenti e futuri, dei consumatori



## .. E oggi aiuta la transizione verso l'economia circolare

La Comunicazione alla Commissione «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (614/2015) vuole favorire «la transizione verso un'economia più circolare, in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, è una componente indispensabile degli sforzi messi in campo dall'Unione europea per sviluppare un'economia che sia sostenibile, rilasci poche emissioni di biossido di carbonio, utilizzi le risorse in modo efficiente e resti competitiva. L'economia circolare darà impulso alla competitività dell'Unione mettendo al riparo le imprese dalla scarsità delle risorse e dalla volatilità dei prezzi e contribuendo a creare sia nuove opportunità commerciali sia modi di produzione e consumo innovativi e più efficienti.




## Il ruolo chiave del GPP per l'economia circolare

Gli appalti pubblici «possono quindi svolgere un ruolo chiave, che la Commissione **intende incoraggiare tramite gli appalti pubblici verdi**, i cui criteri sono elaborati a livello dell'Unione e poi utilizzati dalle autorità pubbliche su base volontaria. In primo luogo la Commissione farà in modo che in futuro, **in sede di fissazione o revisione dei criteri**, sia data particolare enfasi agli aspetti inerenti all'economia circolare, quali durabilità e riparabilità. In secondo luogo, **esorterà le autorità pubbliche a utilizzare di più questi criteri** e rifletterà sul modo di aumentare la diffusione degli appalti pubblici verdi nell'Unione, in particolare per i prodotti o i mercati che hanno grande rilevanza per l'economia circolare. Infine la **Commissione darà l'esempio**, assicurandosi che siano utilizzati quanto più possibile nelle proprie gare d'appalto e rafforzandone l'uso nei finanziamenti dell'Unione.



# Il GPP e l'economia circolare





## Il GPP nel Documento per l'economia circolare

Il documento del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico *Verso un Modello di Economia Circolare per l'Italia*, indica, quale strumento della Fase di Transizione - congiuntamente al ripensamento del concetto di «rifiuto», alla tracciabilità delle filiere, all'efficienza d'uso delle risorse e all'uso degli indicatori - anche il **Green Public Procurement (punto 15)** afferma, in modo perentorio, *che «la potente leva di mercato rappresentata dagli acquisti pubblici, può divenire uno dei principali strumenti per indirizzare le produzioni verso modelli di economia circolare»*. I Criteri Ambientali Minimi e il GPP possono aiutare il GPP «valorizzando le qualità e le prestazioni dei prodotti, la loro efficienza energetica in fase di uso, la sicurezza in termini di limiti alla presenza di sostanze pericolose, il contenuto di riciclato, la riparabilità, la durata dei prodotti stessi».



# GPP e modelli per gli acquisti circolari

## CIRCULAR PROCUREMENT MODELS

### 1. System level

---

- Product service system
- Public Private Partnership
- Cooperation with other organisations on sharing and reuse
- Rent/lease
- Supplier take-back systems including reuse, recycling, refurbishment and remanufacturing

### 2. Supplier Level

---

- Supplier take-back system
- Design to disassembly
- Reparability of standard products
- External reuse/ sale of products
- Internal reuse of products

### 3. Product

---

- Materials in the product can be identified
- Products can be disassembled after use
- Recyclable materials
- Resource efficiency and Total Cost of Ownership
- Recycled materials

(Source: SPP Regions Best Practice Report)



## Il punto sulle norme per il GPP

Le norme di cui occorre tenere conto:

- Le **Direttive Europee 17 e 18 del 2004** (e nel D.lgs 163 del 2006)
- Il **Piano d'Azione nazionale GPP** (e i Criteri Ambientali Minimi)
- Legge 22/2015 sulla Green Economy (**Collegato Ambientale**): contenuto di riciclo, il Made Green n Italy, il Piano per la Produzione e il Consumo Sostenibile;
- Le nuove **Direttive Europee sugli Appalti (23-24 del 2014)**: in particolare alcuni «considerando»;
- Il **Nuovo Codice sui Contratti Pubblici** (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il «correttivo» D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56).





## In Italia: il Piano d'Azione Nazionale sul GPP

Il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (PAN GPP), è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico n. 135 del 11 aprile 2008, pubblicato su GURI n. 107 del 8 maggio 2008 e ora rivisto con il Decreto 10 Aprile 2013.

Il PAN rivisto (2013) fissa l’obiettivo di GPP al 50%, ovvero che si debbano inserire i criteri ambientali (e sociali) nel 50% degli appalti, espressi in valore monetario.

Si stabilisce chi deve applicare il GPP, per quali settori di attività economica redigere i Criteri Ambientali Minimi (CAM).



# Chi deve applicare il GPP? Le pubbliche amministrazioni

Amministrazioni centrali, Presidenza del Consiglio e Ministeri

Regioni

Province

Comuni

Comunità Montane

ASL ed USL

Scuole, università ed enti di ricerca

Enti, imprese, società che erogano **servizi di trasporto pubblico** ed **energia elettrica**

**Agenzie nazionali e regionali** (es. ISPRA, ARPA)

**Centrali di committenza** (Consigli e centrali regionali)

**Enti parco nazionali e regionali**



## Per quali settori di attività economica vengono redatti i Criteri Ambientali Minimi?

**Edilizia** (edifici e strade)

**Servizi Energetici**  
(raffrescamento, raffreddamento ed illuminazione)

**Servizi di gestione degli edifici**  
(pulizia e manutenzione)

**Elettronica e telecomunicazione**

**Arredi**

**Cancelleria**

**Servizi urbani e al territorio**

**Trasporti** (mezzi e servizi)

**Gestione rifiuti**

**Mense ed alimenti**

**Tessili e calzature**

**Elettromedicali e prodotti sanitari**



## I Criteri Ambientali Minimi approvati (settembre 2018)

- DM 12 ottobre 2009: **Carta in risme, Ammendanti** (DM 13/12/2013)
- DM 22 febbraio 2011: **Prodotti tessili , Arredi per ufficio** (entrambi rivisti con DM 11/1/2017 Illuminazione pubblica (DM 23/12/2013), IT prodotti elettronici (DM 13/12/2013)
- DM 25 luglio 2011: **servizi di ristorazione e acquisto derrate alimentari, serramenti**
- DM 7 marzo 2012: **Servizi energetici** (raffrescamento / riscaldamento, forza motrice ed **illuminazione** di edifici)
- DM 6 maggio 2012: **Veicoli su strada**
- DM 24 maggio 2012: **Servizi di pulizia**
- DM 6 giugno 2012: **Criteri sociali**
- DM 4 aprile 2013: **Carta per copia e carta grafica**
- DM 13 dicembre 2013: **Acquisto piante ornamentali**
- DM 13 febbraio 2014 **Toner, Gestione dei Rifiuti Urbani**
- DM 5 febbraio 2015 **Arredo urbano**
- DM 5 febbraio 2015: **articoli per l'arredo urbano.**
- DM 24 Dicembre 2015: **Ausili per l'incontinenza; Servizio di progettazione e lavori, per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici** (modificato il DM 11 Gennaio 2017)
- DM 18 Ottobre 2016 **Sanificazione delle strutture ospedaliere e prodotti detergenti**
- DM 27 Settembre 2017 **Illuminazione Pubblica**
- DM 11 Ottobre 2017 **Edilizia**
- DM 28 Marzo 2018 **Servizio Illuminazione Pubblica**
- DM 17 maggio 2018 **Calzature da lavoro, articoli e accessori in pelle**



# CAM redatti sulla base dei Criteri Comuni

- Cleaning products and services
- Combined Heat and Power (CHP)
- Computer and monitors
- Copying and graphic paper
- Electrical and Electronic Equipment used in the Health Care Sector
- Electricity
- Food and Catering services
- Furniture
- Gardening products and services
- Imaging Equipment
- Indoor lighting
- Office Building Design, Construction and Management
- Road Design, Construction and Maintenance
- Sanitary Tapware
- Street lighting and traffic signals
- Textiles
- Toilets and Urinals
- Transport
- Wall Panels
- Waste Water Infrastructure
- Water-based Heaters



## Il Codice Appalti ha adottato quanto previsto dal manuale *Buying Green*

Oggetto dell'Appalto  
Specifiche Tecniche  
Selezione dei Candidati  
Criterio di aggiudicazione  
Condizione di esecuzione





# Nuovo Codice degli Appalti integra il GPP

- Art. 4 - Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi
- Art. 30 - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni
- Art. 34 - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Obbligo GPP)
- Art. 50 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi
- Art. 68 - Specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle caratteristiche ambientali
- Art. 69 - Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali
- Art. 71 - Bandi di gara conformi ai Bandi Tipo
- Art. 82 - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
- Art. 86 - Mezzi di prova
- Art. 87 - Certificazione della qualità ambientale degli operatori
- Art. 95 - Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 96 - Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)
- Art. 100 - Condizioni esecuzione dell'appalto
- Art. 144 - Servizi di ristorazione
- Art. 213 - ANAC



## Art. 4 e 30 Codice Appalti - Principi

### Art. 4

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, **tutela dell'ambiente ed efficienza energetica**.

### Art. 30

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla **tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico**.





## Art. 34 Codice Appalti - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale. GPP obbligatorio

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM adottati con decreto del Minambiente e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, (anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144).
2. I CAM, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei CAM adottati nell'ambito del PAN GPP.



## Art. 68 Codice Appalti - Specifiche tecniche (1)

1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche è necessario che le specifiche tecniche siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti



## Art. 68 Codice Appalti - Specifiche tecniche (2)

5. Le specifiche tecniche sono formulate

- a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, se i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicarlo;
- b) mediante riferimento a specifiche tecniche e alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;
- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità;
- d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.



## Art. 69 Codice Appalti - Etichettature (1)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, **possono imporre** nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura **specifica come mezzo di prova**, a patto che:

- a) i requisiti per l'etichettatura sono **idonei e ad esso connessi**;
- b) siano basati su **criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori**;
- c) siano stabiliti con **procedimento aperto e trasparente** al quale possano partecipare tutte le parti interessate (enti pubblici, consumatori, parti sociali, i produttori, i distributori e le ONG);
- d) le **etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate**;
- e) i requisiti per l'etichettatura sono **stabiliti da terzi** sui quali non si può esercitare un'influenza determinante.



## Art. 82 Codice Appalti - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova (1)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti.

Per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 o autorizzato, per la normativa comunitaria di armonizzazione



## Art. 82 Codice Appalti - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova (2)

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.



## Art. 87 Codice Appalti - Certificazione della qualità (1)

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità le stazioni appaltanti riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, **certificati da organismi accreditati**. Le stazioni appaltanti **riconoscono i certificati equivalenti** rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse **ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità**, qualora gli operatori economici interessati **non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici**, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste



## Art. 87 Codice Appalti - Certificazione della qualità (2)

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento a EMAS o a altri sistemi di gestione ambientale se conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

3. Le stazioni appaltanti fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.





## Art. 93 Codice Appalti - Garanzie: riduzioni (1)

7. L'importo della **garanzia provvisoria** (pari al 2% del prezzo base indicato nel bando) **può essere ridotto:**

**del 50%** se UNI CEI EN 45000, ISO17000, la certificazione del sistema di qualità secondo norme europee della serie **ISO 9000**;

**del 30 %**, **anche cumulabile** con la riduzione del 50%, per gli operatori economici in possesso di **EMAS** o **del 20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN **ISO14001**;

**del 20% anche cumulabile** per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, di **Ecolabel UE**;

**del 15 %**, **anche cumulabile**, per gli operatori economici che sviluppano un **inventario di gas ad effetto serra** ai sensi della norma **ISO 14064-1** o un'impronta climatica (**carbon footprint**) ai sensi della norma **ISO 14067**

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.



## Art. 93 Codice Appalti - Garanzie: riduzioni (2)

7. L'importo della **garanzia ridotto** inoltre: **del 30% non cumulabile** con altre riduzioni se in possesso del **rating di legalità e rating di impresa**, della certificazione **social accountability SA 8000** , di certificazione del **sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori**, o di certificazione **OHSAS 18001**, o di certificazione **UNI CEI EN ISO 50001** riguardante il **sistema di gestione dell'energia** o **UNI CEI 11352** riguardante la **certificazione di operatività in qualità di ESC** (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della **certificazione ISO 27001** riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.



## Come si applicano le riduzioni delle garanzie

10.000.000 a Base d'Asta

2% garanzia fideiussoria = 200.000 euro

### **RIDUZIONI**

- 50% importo ridotto a 100.000 euro
- 30% importo (100.000 - 30.000 = 70.000 euro)
- 20% importo (70.000 - 14.000) = 56.000 euro
- 15% importo (56.000 - 8.400) = 47.600 euro

Da 200.000 a 47.600 euro



## Art. 95 Codice Appalti - Offerta economicamente più vantaggiosa (1)

Netta preferenza viene data all'offerta economicamente più vantaggiosa. La finalità è quella di utilizzare in maniera strategica gli appalti, in quanto la preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa si accompagna a nuove modalità per la sua individuazione.

2. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita



## Art. 95 Codice Appalti - Offerta economicamente più vantaggiosa (2)

3. Sono aggiudicati **esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera e i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (di importo pari o superiore a 40.000 euro).
4. **Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo (con adeguata motivazione)**
- a) per i **lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro**, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria dell'esecuzione automatica;
  - b) per i servizi e le forniture con **caratteristiche standardizzate** o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  - c) per i **servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro**, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo **se caratterizzati da elevata ripetitività**, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.



## Art. 95 Codice Appalti - Offerta economicamente più vantaggiosa (3)

Criteria oggettivi (aspetti qualitativi, ambientali o sociali) dell'OEPV (comma 6):

- a) la **qualità**, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per persone disabili, progettazione per tutti gli utenti, certificazioni per sicurezza e salute, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, caratteristiche innovative, commercializzazione;
- b) Possesso del marchio **Ecolabel**;
- c) **costo di utilizzazione e manutenzione** avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
- d) compensazione delle **emissioni di gas ad effetto serra** associate;
- e) Organizzazione qualifica e esperienza del personale;
- f) Servizio post-vendita e assistenza tecnica
- g) Condizioni di consegna



## Art. 95 Codice Appalti - Offerta economicamente più vantaggiosa (4)

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. **A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.**

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto **sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.**

13 (...) Le stazioni appaltanti Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che **presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.**



## Art. 96 Codice Appalti - Valutazione dei costi lungo il ciclo di vita (1)

Grande novità in tema di **valutazione economica delle offerte in termini di costo/efficacia** di cui si parlava nell' **Art. 95 comma 6 punto c)**

1. I **costi del ciclo di vita** comprendono tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro

- costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali costi relativi all'acquisizione, costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse, costi di manutenzione, costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

- costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato (costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici).






## Art. 96 Codice Appalti - Criteri oggettivi per i costi del ciclo di vita (2)

Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara:

- i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati;
- per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve essere basato su **criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori** e deve essere accessibile a tutte le parti interessate;

# Costi lungo il ciclo di vita

Environmental LCC Structure



This is the new component which has to be added so as to have an environmental LCC model



## Art. 100 Codice Appalti - Condizioni di esecuzione dell'appalto

E' un articolo - simile a quello del 163/2006 - e afferma che le stazioni appaltanti possano richiedere **condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto** nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni sui criteri relativi alla sua aggiudicazione.

Tali condizioni possono contemplare anche delle esigenze economiche **legate all'innovazione, nonché di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione**



## Art. 213 Codice Appalti - (ANAC) Monitoraggio GPP

9. La sezione centrale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture provvede a **monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi** di cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il **raggiungimento degli obiettivi prefissati** dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

L'ANAC si avvale delle attività dell'Osservatorio.



# Cosa si deve fare per redigere un Criterio Ambientale (1)

DEFINIZIONE E AMBITO APPLICATIVO, CONTESTO DI RIFERIMENTO  
PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI

## Principali aspetti ambientali

- Consumo energetico e derivanti emissioni di gas a effetto serra, connessi alla produzione e all'utilizzo.
- Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, bioaccumulo ed effetti sugli organismi acquatici dell'estrazione e della lavorazione di materie prime e sostanze pericolose utilizzate nei prodotti.
- Consumo di risorse limitate e di materie prime essenziali per la produzione di prodotti informatici.
- Produzione di rifiuti potenzialmente pericolosi da attrezzature elettroniche al momento dello smaltimento finale



## Approccio GPP

- Acquisto di modelli efficienti dal punto di vista energetico
- Acquisto di prodotti contenenti una quantità limitata di componenti pericolosi e dal ridotto potenziale di emissioni pericolose al momento dello smaltimento
- Progettazione per la durabilità, la possibilità di aggiornamento e la riparabilità
- Estensione della vita del prodotto alla fine della durata d'uso
- Progettazione per lo smontaggio e la gestione della fine del ciclo di vita, in modo da ottimizzare il



# Cosa si deve fare per redigere un Criterio Ambientale (2)

## NOTE GENERALI SULLA VERIFICA CRITERI UE PER IL GPP DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto	
Acquisto di computer e/o schermi a basso impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita.	
4.1.1 Criteri di base	
4.1.1.1 <i>Specifiche tecniche</i>	
Criteri energetici	
<p><b>TS1. Prestazione energetica minima per i computer</b></p> <p><b>Fondamento:</b></p> <p>i computer conformi ai requisiti Energy Star dovrebbero mostrare una significativa riduzione del consumo di energia nelle modalità inattiva o di stand-by, che rappresentano una percentuale significativa del consumo energetico di computer e laptop.</p>	<p>Le prestazioni di efficienza energetica dei computer soddisfano i requisiti di efficienza energetica dell'ultima versione della norma EnergyStar.</p> <p><i>La versione vigente al momento della pubblicazione è il numero 6.1; gli aggiornamenti sono reperibili al link seguente:</i></p> <p><a href="http://www.eu-energystar.org/specifications.htm">http://www.eu-energystar.org/specifications.htm</a></p> <p><i>L'allegato III della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica esige che i computer acquistati dall'amministrazione centrale siano conformi alla più recente versione UE di Energy Star.</i></p> <p>Verifica: l'offerente presenta relazioni di prova conformi ai metodi di prova indicati nella versione più recente di Energy Star. Tali relazioni sono presentate al momento dell'aggiudicazione del contratto oppure, su richiesta, prima dell'aggiudicazione.</p> <p>I modelli qualificati per Energy Star UE e registrati nella banca dati del programma sono ritenuti conformi. Le registrazioni Energy Star effettuate secondo la più recente versione vigente negli Stati Uniti sono accettate a condizione che le prove siano state effettuate in conformità dei requisiti europei in materia di tensione in ingresso.</p> <p>I prodotti dotati del marchio Ecolabel UE per personal computer, notebook e tablet, o di altro pertinente marchio ecologico di tipo I, che soddisfino i requisiti specificati, saranno ritenuti conformi.</p>



## Gli aspetti ambientali e le macro-fasi

FASI DEL CICLO DI VITA DELL'EVENTO CULTURALE - Parole Chiave					
ASPETTI AMBIENTALI	IDEAZIONE / FATTIBILITA' / PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	ATTUAZIONE FRUIZIONE	VALUTAZIONE	AGENDA 2030 OBIETTIVI E TARGET
<b>PREVENZIONE DEI RIFIUTI</b>					<b>Consumo e produzione responsabile - Rifiuti</b>
<i>Prevenzione dei rifiuti (dematerializzazione, etc.)</i>	Biglietto elettronico				12.5
<i>Riduzione dei rifiuti (volume, quantità, etc.)</i>					12.5
<i>Raccolta differenziata dei rifiuti</i>	Contenitori per RD Accordi con Azienda Raccolta Rifiuti				12.5
<i>Altra attività di prevenzione e gestione</i>					12.5
<b>CAMBIAMENTI CLIMATICI (RIDUZIONE CO2) E INQUINAMENTI ATMOSFERICI, DA TRASPORTI</b>					<b>Cambiamento Climatico</b>
<i>Riduzione dei percorsi km</i>					13.1
<i>Uso trasporti collettivi</i>	Scelta luogo accessibile mezzi trasporto collettivo	Mezzi collettivi descritti in tutti i mezzi di comunicazione			13.1
<i>Incentivo a mobilità ciclabile e pedonale</i>	Indicazioni Servizio bike sharing	Descrizione del servizio di bike sharing negli strumenti di comunicazione			13.1
<i>Altra attività di riduzione della CO2 da trasporti</i>					13.1
<b>CAMBIAMENTI CLIMATICI (RIDUZIONE CO2) E INQUINAMENTI ATMOSFERICI, DA IMPIANTI, ILLUMINAZIONE, CALORE</b>					<b>Cambiamento Climatico ed Energia</b>
<i>Riduzione consumi ed efficienza energetica</i>					13.1 e 7.3
<i>Uso Fonti Energetiche Rinnovabili</i>	Acquisto				13.1 e 7.2
<i>Altra attività di riduzione della CO2 da impianti, luce e calore</i>					13.1 e 7.3



## Nelle celle: alcune parole chiave

ASPETTI AMBIENTALI	FASI DEL CICLO DI VITA DELL'EVENTO CULTURALE	
	IDEAZIONE / FATTIBILITA' / PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE
<b>PREVENZIONE DEI RIFIUTI</b>		
<i>Prevenzione dei rifiuti (dematerializzazione, etc.)</i>	Biglietto elettronico	
<i>Riduzione dei rifiuti (volume, quantità, etc.)</i>		
<i>Raccolta differenziata dei rifiuti</i>	Contenitori per RD Accordi con Azienda Raccolta Rifiuti	
<i>Altra attività di prevenzione e gestione</i>		
<b>CAMBIAMENTI CLIMATICI (RIDUZIONE CO2) E INQUINAMENTI ATMOSFERICI, DA TRASPORTI</b>		
<i>Riduzione dei percorsi km</i>		
<i>Uso trasporti collettivi</i>	Scelta luogo accessibile mezzi trasporto collettivo	Mezzi collettivi descritti in tutti i mezzi di comunicazione
<i>Incentivo a mobilità ciclabile e pedonale</i>	Indicazioni Servizio bike sharing	Descrizione del servizio di bike sharing negli strumenti di comunicazione





## I costi associati (Life Cycle Costing)

<b>ASPETTI AMBIENTALI</b>	<b>IDEAZIONE / FATTIBILITA' / PIANIFICAZIONE</b>
<b>PREVENZIONE DEI RIFIUTI</b>	
<i>Prevenzione dei rifiuti (dematerializzazione, etc.)</i>	Biglietto elettronico
<i>Riduzione dei rifiuti (volume, quantità, etc.)</i>	

### I costi associati

1. Costo ambientale dell'emissione del biglietto (carta, inchiostro, trasporto, etc.)
2. Costo monetario del biglietto tradizionale
3. Costo monetario del biglietto elettronico



## Il Criterio Ambientale

<b>ASPETTI AMBIENTALI</b>	<b>IDEAZIONE / FATTIBILITA' / PIANIFICAZIONE</b>
<b>PREVENZIONE DEI RIFIUTI</b>	
<i>Prevenzione dei rifiuti (dematerializzazione, etc.)</i>	Biglietto elettronico
<i>Riduzione dei rifiuti (volume, quantità, etc.)</i>	

Per acquistare il biglietto dell'evento culturale deve essere prevista una modalità che consenta di evitare il biglietto cartaceo – anche con stampa in proprio – attraverso un biglietto elettronico – inviato con sms o mail - e il codice di prenotazione